

Riforma Fornero: comunicazione della cessazione del rapporto

Con la lettera circolare n. 18273 del 12 ottobre 2012 della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, il Ministero del Lavoro ha precisato che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro dopo un licenziamento per giustificato motivo oggettivo (avvenuto al termine della procedura obbligatoria di conciliazione) o dopo la procedura di convalida delle dimissioni o delle risoluzioni consensuali:

a) i cinque giorni entro cui va comunicata la cessazione del rapporto di lavoro in caso di licenziamento per giustificati motivi oggettivi al termine della procedura di conciliazione prevista dall'art. 7 della legge n. 604/1966 partono dalla data di effettiva risoluzione del rapporto e non dal giorno della comunicazione di inizio del procedimento cui l'art. 1, comma 41, della legge n. 92/2012 ricollega gli effetti;

b) in caso di risoluzione consensuale o di dimissioni (art. 4, commi da 16 a 22 della legge n. 92/2012), i cinque giorni decorrono da quello in cui le parti intendono far decorrere giuridicamente la risoluzione del rapporto; in caso di revoca delle dimissioni, nel termine dei sette giorni previsti dalla norma, se il datore di lavoro ha già effettuato la comunicazione al Centro per l'impiego, deve effettuarne un'altra di revoca: a tal proposito, la Direzione Generale per le politiche dei servizi per il lavoro, fornirà le modalità operative.

Questo il link alla lettera circolare:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/C2D0684B-2E9C-4A30-9726-F62C6DC75E56/0/20121012_LC.pdf